

# Sintesi parlamentare n. 39 della settimana dal 27 settembre al 1° ottobre 2010

---

27 Settembre 2010

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

### **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE**

**- Decreto legge n. 125 del 5 agosto 2010, recante “Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche”” (DDL [3725/C](#))**

L`Aula ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la **Sintesi n. 38/2010**

Il decreto legge prevede misure urgenti ed indifferibili in favore di imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché interventi vari di rilievo economico e finanziario. Tra questi, in particolare, viene elevato da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro l`ammontare massimo delle garanzie prestate dal Ministero dell`Economia e delle Finanze a fronte di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con conseguente incremento di 140 milioni di euro per il 2010 del relativo stanziamento, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del FAS.

Con altra norma vengono prorogate al 30 aprile 2011 le modalità per l`applicazione dei pedaggi della rete autostradale ANAS di cui all`art. 15 del DL 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito dalla legge 122/2010.

Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui all`art. 12 (“Finanziamento dell`economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali”) del DL 185/2008 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), convertito dalla legge 2/2009, fino al quale il Ministero dell`Economia e delle Finanze potrà sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali. Viene, altresì, demandando a successivi decreti del medesimo Ministero la facoltà di disporre ulteriori eventuali proroghe.

Nel corso dell`iter legislativo, è stata, in particolare, introdotta una norma di

interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 3 del DL 39/2009 (Interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo), convertito dalla legge 77/2009, con la quale viene precisato che i contributi a fondo perduto, previsti dal suddetto decreto, destinati alla ricostruzione, alla riparazione o all'acquisto di immobili concessi ai privati o a condomini costituiti da privati debbono intendersi concessi a titolo di indennizzo, anche parziale, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata e che pertanto, ai contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi necessari non si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che sottopongono alla disciplina contenuta in tale Codice i lavori per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

è stata, inoltre, inserita la proroga, al 31 maggio 2011, del termine per l'esercizio della delega - prevista nella L.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) - per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. La formulazione originaria prevedeva il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Con altra disposizione è stato modificato l'articolo 83-bis del DL 112/2008 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), convertito dalla legge 133/2008, che, al comma 28, destina risorse finanziarie alle imprese di autotrasporto, con particolare riguardo alle aggregazioni imprenditoriali (9 milioni) e alla formazione professionale (7 milioni), prevedendo che le risorse in oggetto potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti, da attivare secondo modalità stabilite dai regolamenti già previsti dal comma 28, e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo - legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto - è stato, inoltre, previsto, con un'altra modifica, che le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.

In materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (di cui al D.Lgs. 218/97), è stata inserita la previsione secondo la quale per il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria solo se le stesse superino i 50.000 euro.

Introdotte, poi, due norme di modifica della L.241/90 (sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti). Nello specifico, viene precisato che l'articolo 19 della legge, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, introdotta dal DL78/2010, convertito dalla L.122/2010) non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal D.Lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal D.Lgs 58/98 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Viene, altresì, disposto che ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 20 della legge, sul silenzio assenso dell'amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Infine, viene previsto che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della L.311/2004 (finanziaria 2005), nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della L.191/2009 (finanziaria 2010), il blocco automatico del *turn over* e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della L. 311/2004 suddetta, nel caso in cui i competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Trasporti.

### **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI**

#### **APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO**

**- Decreto legge n. 125 del 5 agosto 2010, recante "Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche"" (DDL 3725/C )**

Le Commissioni riunite Bilancio e Trasporti hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.

Nella settimana di riferimento il decreto legge, in scadenza il 5 ottobre p.v., è stato approvato definitivamente dall'Aula.

**- DDL su "Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare"" (DDL 2260/C ed abb. )**

La Commissione Agricoltura ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, rinviato per un ulteriore esame dall'Aula, con alcune modifiche al testo iniziale.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

### **Articolo 7-quater soppressione**

<p>è stata soppressa la norma recante modifiche all'art. 2 del DL 282/2002, convertito dalla L. 27/2003, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni. In particolare, veniva posticipata la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da privati alla data del 1° gennaio 2009 anziché 1° gennaio 2008 (come previsto dal D.lgs 241/1997), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 4% dell'intero valore dei terreni risultante da apposita perizia di stima. Inoltre, prevedeva che la rateizzazione di tale imposta, fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, potesse avvenire a decorrere dalla data del 31 maggio 2010 (anziché 31 ottobre 2008). La soppressione è dovuta all'inserimento della medesima norma nell'art. 2 comma 229 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) con una estensione temporale delle proroghe, rispettivamente al 1° gennaio 2010 ed al 31 ottobre 2010.</p>	<p><b>Emendamento del Relatore</b></p>
---	--

### **Articoli 2-bis e 2-ter - proposta di stralcio**

<p>La Commissione ha chiesto lo stralcio delle norme che prevedono interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, nonché l'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese del settore agroalimentare.</p>	
---	--

**Articoli 4 stralcio - proposta di stralcio**

La Commissione ha, altresì, chiesto lo stralcio della norma che prevede, tra l'altro, modifiche al Dlgs 227/2001 (Disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale) prevedendo che la definizione di bosco data dalle Regioni per i territori di loro competenza deve essere utilizzata anche per l'individuazione dei territori di interesse paesaggistico sottoposti alla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Inoltre, viene posto il divieto di trasformazione del bosco fatte salve le autorizzazioni previste dall'art. 146 del suddetto Codice.

La norma stabilisce, altresì, che, fermo restando il riparto di competenze legislative tra Stato, Regioni e Province autonome di cui all'art. 4 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio.

Infine, la norma prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la **Sintesi n. 43/2009.**

Il testo contiene una serie di disposizioni tese a rafforzare la tutela e la competitività del settore agroalimentare.

Il disegno di legge torna ora all'esame dell'Aula.